

Egr. Dott.  
*Matteo Cidda*  
Comunicazione  
BANCO BPM S.p.A.  
Piazza F. Meda, 4  
2012 Milano

Facciamo seguito alle intese intercorse per sottoporvi la nostra proposta contrattuale, di seguito riportata:

## CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

### Tra le parti:

**COMUNE DI MODENA** con sede legale in Via Galaverna, 8 – 41123 Modena, Partita IVA n. P.I.00221940364 - in persona di nome, specifica (di seguito denominato, per brevità, "COMUNE")

e

**BANCO BPM S.p.A.** Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM, con Sede Legale in piazza Filippo Meda, 4 – 20121 Milano e Sede Amministrativa in Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona con Codice Fiscale e Partita IVA con Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969 in persona del responsabile Comunicazione, debitamente autorizzato alla stipula e munito dei necessari poteri, **Dott. Matteo Cidda**, (di seguito per brevità "BANCA"),

di seguito anche definite singolarmente come "PARTE" o congiuntamente "PARTI".

### PREMESSO CHE

- Il COMUNE ha particolare interesse nel sostenere le attività didattiche delle scuole modenesi;
- a tale scopo intende acquistare una serie di ausili didattici per le scuole d'infanzia comunale, per le scuole d'infanzia e per la formazione d'insegnanti ed educatori;
- il COMUNE intende acquisire una sponsorizzazione per assicurarsi un finanziamento finalizzato all'acquisto dei sopracitati ausili (il PROGETTO), nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina legislativa ed, in particolare, di quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 119 del d.lgs. 267/2000;
- il COMUNE ha predisposto il PROGETTO ed approvato lo stesso con determinazione/deliberazione n. .. del .... (Allegato 1);
- la BANCA ha interesse a sponsorizzare il PROGETTO del COMUNE consistente nell'acquisto, fornitura e installazione, a cura del COMUNE, di brandine per le scuole d'infanzia, tablet per le scuole comunali e schermo interattivo per la formazione d'insegnanti ed educatori;
- le PARTI intendono, quindi, stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione sopra indicata;
- Con determinazione n. .. del ... il COMUNE ha approvato lo schema di contratto negoziato tra le PARTI;

**TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

## **1. PREMESSE E ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le pattuizioni contenute nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra le PARTI e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le PARTI.

Il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell'altra.

## **2. OGGETTO**

Il presente contratto ha per oggetto una sponsorizzazione a favore del COMUNE da parte della BANCA a sostegno del PROGETTO comunale di acquisto e installazione, a cura dell'ente, di una serie di ausili, meglio descritti nel PROGETTO, per le scuole d'infanzia comunale, per le scuole d'infanzia e per la formazione d'insegnanti ed educatori.

## **3. OBBLIGHI DEL COMUNE DI MODENA**

Il COMUNE s'impegna ad utilizzare la sponsorizzazione unicamente per sostenere i costi dell'acquisto e installazione degli arredi e attrezzature previste dal PROGETTO di cui all'articolo 2.

Il COMUNE s' impegna altresì a dare visibilità alla BANCA attraverso:

- la presenza di rappresentanti della BANCA alla conferenza stampa di comunicazione del progetto, alla cerimonia di consegna del materiale acquistato, che si terranno in data da concordare e comunque entro il 31.12.18 e ad altri eventuali incontri che dovessero essere organizzati per promuovere l'iniziativa;
- l'apposizione di una targa con il logo della BANCA a ringraziamento del sostegno al PROGETTO;
- la citazione del contributo della BANCA su tutte le comunicazioni inerenti al PROGETTO;
- l'apposizione del logo della BANCA su tutti i materiali (fisici e online) eventualmente realizzati, relativi al progetto.

Il COMUNE assume la responsabilità della scelta, acquisto, installazione e manutenzione periodica (ove previsto) del materiale e attrezzature acquisite con la presente sponsorizzazione.

Pertanto, il COMUNE si impegna espressamente a tenere indenne la BANCA da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dai predetti impegni ed a risarcire la BANCA, a prima richiesta e senza eccezioni, da ogni pregiudizio, danno, perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali, in relazione a qualsivoglia pretesa e/o domanda e/o azione (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo) che sia stata e/o possa essere avanzata nei suoi confronti, in qualunque sede e da parte di chiunque, in conseguenza dell'attuazione del PROGETTO, nonché in conseguenza della violazione da parte del COMUNE di uno qualunque degli obblighi previsti a suo carico dal presente contratto o dalla legge.

## **4. OBBLIGHI DELLA BANCA**

Lo BANCA si obbliga a sponsorizzare l'acquisto e l'installazione, a cura dell'ente, di arredi e attrezzature, meglio descritti nel PROGETTO, per le scuole d'infanzia comunale, per le scuole d'infanzia e per la formazione d'insegnanti ed educatori.

## **5. UTILIZZO DEL MARCHIO**

Le PARTI convengono che le modalità di utilizzo dei rispettivi marchi dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dalle stesse. Le PARTI riconoscono che ciascuna è proprietaria esclusiva del relativo marchio e titolare di ogni diritto ad esso relativo e che il presente contratto non attribuisce alcun diritto diverso dal diritto d'uso concesso con il presente contratto. Le PARTI si impegnano a non cedere, né sub licenziare i diritti di cui al presente accordo.

Il COMUNE s'impegna ad inserire, a propria cura, il marchio della BANCA su tutto il materiale di comunicazione, cartaceo, web e social compresi; solamente nei termini, alle condizioni, nelle forme e nei limiti che verranno previamente autorizzati per iscritto dalla BANCA (rif. Ufficio Brand Identity, Partnership e Sponsorizzazioni) in relazione alle finalità di volta in volta dal COMUNE rappresentate.

Rimane inteso che la BANCA avrà la facoltà di pubblicizzare presso la stampa e i media, nonché attraverso ogni altro mezzo, la propria qualità di sponsor dell'iniziativa.

Le PARTI s'impegnano sin da ora, a definire compiutamente e a condividere tutti i dettagli non ancora pattuiti alla firma del presente accordo, con riferimento ad ogni singolo canale di comunicazione sopra individuato per tutti gli incontri ricompresi nella sponsorizzazione.

## 6. CORRISPETTIVO

Lo BANCA, a 30 giorni data ricevimento fattura, pagherà al COMUNE, quale corrispettivo di sponsorizzazione del PROGETTO di cui all'art.2, la somma complessiva di € 19.794,30 (diciassettemilasettecentonovantaquattro/00) IVA inclusa.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, previa emissione di regolare fattura, che dovrà:

➤ **essere intestata a:**

BANCO BPM SPA  
PIAZZA MEDA, 4 - 20121 MILANO  
C.F. E PARTITA IVA 09722490969

➤ **riportare i seguenti dati:**

- sponsorizzazione di arredi e attrezzature per allestire le scuole modenesi - Progetto Scuole Modena”;
- periodo di competenza e una breve descrizione della sponsorizzazione;
- **numero di ordine**, senza il quale non sarà possibile procedere al pagamento della fattura;
- la dicitura **SCISSIONE DEI PAGAMENTI oppure SPLIT PAYMENT**; e coordinate bancarie (IBAN) per l'accredito della somma pattuita.

➤ **essere inviata a:**

- all'indirizzo e-mail: [fatturelettroniche@bancobpm.it](mailto:fatturelettroniche@bancobpm.it) e in copia a:  
[donatella.corradini@bancobpm.it](mailto:donatella.corradini@bancobpm.it); [eventiecomunicazione@bancobpm.it](mailto:eventiecomunicazione@bancobpm.it)

Si precisa che l'articolo 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, modificando l'art. 17-ter del DPR 633/72, ha disposto l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo del regime della scissione dei pagamenti (c.d. Split payment), includendovi anche le società quotate al listino di Borsa Italiana, come BANCO BPM SPA. Pertanto nelle fatture emesse dal Fornitore dovrà essere esposta l'aliquota e l'ammontare dell'IVA dovuta, la quale tuttavia non sarà riconosciuta al Fornitore, ma versata direttamente all'Erario da parte di BANCO BPM SPA.

## 7. DURATA

Il presente contratto esplica i propri effetti dal momento della sua sottoscrizione sino all'esaurimento degli obblighi di entrambe le PARTI.

## 8. RISERVATEZZA

Il COMUNE s'impegna a:

- a) non divulgare e a non consentire che venga divulgata alcuna notizia in merito al contenuto del presente accordo, né alcuna informazione, di cui possa venire in possesso in occasione dell'esecuzione dello stesso (di seguito, le "Informazioni");
- b) utilizzare le Informazioni al solo fine dell'esecuzione del presente accordo;
- c) non rilasciare e far sì che i propri addetti non rilascino dichiarazioni o giudizi negativi, o comunque contrari all'interesse od alla reputazione od all'immagine della BANCA o rappresentanti del Gruppo Banco BPM;
- d) ottenere la previa autorizzazione scritta della BANCA per qualsiasi dichiarazione o attività attinente il presente accordo.

## 9. RIFERIMENTI

Ogni comunicazione indirizzata da/a ciascuna delle PARTI, ai sensi del presente accordo, andrà effettuata al seguente indirizzo:

- se a Banco BPM: Sede di Milano, Piazza Meda 4 – a Donatella Corradini tel. 0277002082 *e-mail*: [donatella.corradini@bancobpm.it](mailto:donatella.corradini@bancobpm.it); [eventiecomunicazione@bancobpm.it](mailto:eventiecomunicazione@bancobpm.it)
- se al COMUNE: c/o Comune di xxxxxxxxxx, - Dott. Nome cognome - xxxxxxxxx – cccccc tel. xxxxxx – *e-mail*: xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- ad ogni altro indirizzo che sarà successivamente comunicato per iscritto dalle PARTI.

## 10. RISOLUZIONE ANTICIPATA

Oltre che nei casi di legge, nonché per il mancato rispetto delle fattispecie contenute all'art. 2, il contratto verrà risolto anche qualora la sponsorizzazione non possa avere luogo e/o si debba sospendere a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenuti *medio tempore*, salvo l'obbligo, da parte della BANCA, di corrispondere al COMUNE per l'attività di sponsorizzazione posta in essere fino alla risoluzione. Tale ultima disposizione non si applica nelle ipotesi di colpa e/o negligenza ascrivibili al COMUNE.

Qualora dovessero ravvisarsene i presupposti necessari, la BANCA si riserva di avanzare richieste di risarcimento contrattuale ed extracontrattuale.

Resta comunque inteso che l'ammontare ricevuto dalla BANCA, nella qualità di Sponsor, verrà utilizzato dal COMUNE esclusivamente per l'attività di sponsorizzazione detagliata nel presente contratto.

## **11. LIMITI DI RESPONSABILITÀ**

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione del PROGETTO suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra il COMUNE e la BANCA, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

## **12. UTILIZZO DI MATERIALE VIDEO-FOTOGRAFICO**

Il COMUNE consente sin d'ora a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet della BANCA su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della BANCA e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, eventualmente promozionale e mai per fini commerciali e/o di carattere economico.

Qualora le immagini riguardino minori del plesso scolastico, dovranno essere acquisite le liberatorie a firma dei genitori/tutori.

## **13. ESCLUSIVA**

La BANCA avrà il diritto esclusivo di sponsorizzare il PROGETTO e il COMUNE non potrà, direttamente o indirettamente, attribuire tale diritto ad altro soggetto.

## **14. DIVIETO DI CESSIONE**

Le PARTI non potranno cedere il contratto, né i diritti e gli obblighi da esso derivanti, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta rilasciata dalle PARTI stesse.

## **15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le PARTI garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili in materia di privacy, trattamento e protezione dei dati personali pro tempore vigenti, in particolare il Regolamento UE n. 679 del 2016, applicabile dal 25 maggio 2018, e successive modifiche o integrazioni.

I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del contratto in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Sarà onere delle PARTI del contratto garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

A tal proposito ciascuna parte ha definito le proprie misure di sicurezza ed effettua regolarmente l'analisi dei rischi privacy i cui report sono messi a disposizione reciproca. In caso di violazione dei dati, ciascuna parte del presente contratto è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Inoltre, le PARTI si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salva che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).

Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi, spetta al soggetto terzo garantire la comunicazione delle informazioni previste dalla normativa a tutela dell'interessato, in qualità di autonomo Titolare del trattamento. Qualora tale comunicazione di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà cura del soggetto terzo procurare tale consenso in modo da consentire il corretto esercizio dell'attività oggetto del contratto da parte delle PARTI, quali autonomi Titolari del trattamento.

## **16. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CODICE ETICO**

La BANCA dichiara di agire nel pieno rispetto del D.Lgs. n.231/2001 (di seguito il "Decreto") e successive modifiche e integrazioni. A tal fine, la BANCA, in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal Decreto, ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché un codice etico, che ne costituisce parte integrante, onde prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto ed evitare l'applicazione delle relative sanzioni.

Il COMUNE dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dei suddetti documenti, impegnandosi a tenere un comportamento conforme ai principi ed alle norme in essi contenuti. L'inosservanza comporterà un inadempimento degli obblighi scaturenti dal Contratto e legitimerà la BANCA a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi dell'art.1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causali alla BANCA, quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

## **17. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Ognuna delle PARTI, se e in quanto Società facente ricorso al mercato del capitale di rischio, dichiara, ai sensi dell'art. 2391-bis cod. civ., di avere adottato, secondo i principi generali adottati dalla Consob, tutte le regole necessarie ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni – condotte direttamente o per il tramite di controllate – con parti correlate, così come definite nell'allegato 1 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 13/03/2010. In ogni caso, ognuna delle PARTI si impegna a rendere palese la propria eventuale condizione (o di propri esponenti) di Soggetto Collegato della Controparte e/o del Gruppo di cui essa fa parte, anche ai fini della corretta applicazione delle Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le Banche come da Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27/12/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

## **18. FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

## **19. MODIFICABILITA' DEL CONTRATTO**

Qualsiasi modifica si volesse apportare al contenuto del presente Accordo dovrà avere necessariamente forma scritta e provenire da entrambe le PARTI concordemente, a pena inefficacia.

## **20. DICHIARAZIONI DELLE PARTI**

Le PARTI consensualmente dichiarano che il presente contratto costituisce il risultato di una negoziazione e, pertanto, dichiarano di non ricorrere alla fattispecie di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile; in particolare le stesse dichiarano di aver negoziato ed accettato ad una ad una le clausole del presente accordo e di rinunciare espressamente alle garanzie di cui al 2° comma dell'art. 1341 del Codice Civile.

Sarà cura della Parte interessata procedere alla registrazione del presente accordo, in caso di uso per le ipotesi e nelle modalità previste dalla legge.

## **21. SPESE, IMPOSTE, TASSE**

Tutte le spese, le imposte e tasse inerenti e/o conseguenti alla stipula del presente contratto, escluse quelle di registrazione disciplinate dall'art. 20, sono a carico di Banco BPM.

## **22. RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle leggi e regolamenti vigenti.

Se d'accordo con il contenuto della presente, Vi preghiamo di volerci rendere, debitamente sottoscritto in ogni sua parte, la trascrizione integrale dello stesso su Vostra carta intestata, in segno di accettazione.

Modena, xxx xxxx

COMUNE DI MODENA

## APPENDICE CONTRATTUALE AL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

**Banco BPM SpA** (di seguito “la BANCA” o “Banco BPM”), capogruppo del gruppo bancario Banco BPM in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal Decreto Legislativo n. 231/01 (responsabilità amministrativa degli enti), ha adottato, onde prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto stesso ed evitare l’applicazione delle relative sanzioni:

- a) un Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- b) un Codice Etico.

Il sottoscritto

- 1) .....  
nato a ..... il .....  
Cod. Fiscale .....

In qualità di Legale rappresentante del .....  
con sede nel comune di ..... Cod. Fisc./P.IVA .....  
avente come attività principale: .....

### dichiara:

- a) di conoscere i principi contenuti nel D.Lgs. 231/01 ed agire in conformità agli stessi;
- b) di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico di Banco BPM (entrambi i documenti sono pubblicati sul sito [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it));
- c) di impegnarsi a tenere un comportamento conforme ai principi ed alle norme in essi contenuti;
- d) di essere a conoscenza del fatto che, in caso di comportamento contrario ai suddetti principi, la BANCA può rivendicare il diritto di richiedere la restituzione della somma elargita, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causatile, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal citato Decreto, nonché da eventuali danni d’immagine.

### Inoltre dichiara:

- e) di aver fornito sul proprio conto e sull’ente di cui sopra informazioni non omissive e veritiere;
- f) che l’ammontare pagato dalla BANCA sarà usato esclusivamente per i fini espressi nell’oggetto sociale nell’accordo di sponsorizzazione ed in particolare finalizzati all’acquisto, fornitura e installazione, di brandine per le scuole d’infanzia, tablet per le scuole comunali e schermo interattivo per la formazione d’insegnanti ed educatori;
- g) che l’iniziativa è legittima in base alle leggi applicabili in Italia;
- h) che le somme pagate dalla BANCA non saranno mai trasmesse ad un Pubblico Ufficiale o ad un privato a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti della BANCA o del Gruppo Banco BPM;
- i) di non essere coinvolto/i (e di non esserlo stato/i neanche in passato) in attività criminose concernenti reati di corruzione, riciclaggio, usura, associazione per delinquere;
- j) che il contributo ricevuto sarà registrato nei propri libri e registri in modo corretto e trasparente;
- k) di aver ( )/di non aver (X) già ricevuto somme di denaro dalla BANCA a titolo di beneficenza nel precedente esercizio sociale (barrare risposta esatta).

(data) ..... timbro e firma .....

Infine i suddetti soggetti dichiarano di accettare che la possa verificare che le somme elargite siano state effettivamente utilizzate ai fini sopra dichiarati (lett. f).

(data) ..... timbro e firma .....

**APPENDICE CONTRATTUALE AL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CONCESSIONE UTILIZZO LOGO  
BANCO BPM**

Luogo, xx mese XXXX

Oggetto: concessione di utilizzo del logo Banca .....

BANCO BPM S.p.A. consente l'utilizzo del proprio marchio Banca all'interno di

.....

Il logo della Banca dovrà rispettare le caratteristiche grafiche specificate unitamente all'invio del file stesso da parte della Banca.

L'inserimento del marchio BANCO BPM S.p.A. e la corretta riproduzione dello stesso dovranno essere preventivamente approvati dalla Banca, che, a tutela dei propri diritti, si riserva la facoltà di effettuare verifiche sul puntuale rispetto delle indicazioni fornite.

BANCO BPM S.p.A. diffida dall'utilizzo improprio del marchio, come pure da utilizzi che possano risultare lesivi della propria immagine e reputazione, o che possano dare adito a interpretazioni e utilizzi diversi dall'uso per il quale il marchio viene concesso, potendone pertanto richiederne, in ogni momento, la sospensione dall'utilizzo del proprio marchio.

Nell'ipotesi in cui le modalità di utilizzo del marchio, dovessero configurare condotte contrarie alle disposizioni normative vigenti, BANCO BPM S.p.A. si riserva, sin da ora, la facoltà di adire le vie legali nelle sedi che si riterranno opportune, sia in ambito penale che civile per l'eventuale ristoro delle diverse voci di danno patiti.

L'utilizzatore dichiara con la sottoscrizione di aver preso visione del presente regolamento per la concessione d'uso del marchio di BANCO BPM S.p.A. e di tutte le istruzioni eventualmente fornite dalla Banca, impegnandosi ad accettarle.

\_\_\_\_\_

BANCO BPM S.p.A.